



Comune di Lizzano

(Provincia di Taranto)

Corso V. Emanuele, n.54 – 74020 – tel. 0999558609 – fax 0999558602 – Codice Fiscale: 80010030734 – Partita IVA: 01752810737

www.sg.comunelizzano.ta@pec.rupar.puglia.it - protocollo.comunelizzano.ta@pec.rupar.puglia.it.

Prot. n. 5384 del 03/05/2020

ORDINANZA N. 42

IL SINDACO

nella sua qualità di Autorità Sanitaria Locale

Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID 19";

Visto il D.P.C.M. del 23.02.2020, recante "Disposizioni attuative del d.l. 3 febbraio 2020, n. G, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID 19";

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 31.01.2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Considerato che l'O.M.S. il 30.01.2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID 19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza nazionale;

Richiamati i D.P.C.M. dell'1, 4, 9, 11, 22 marzo 2020, dell'1, 10 e da ultimo del 26 aprile 2020 che porta al 17 maggio 2020 i termini di efficacia delle misure per contrastare il diffondersi del contagio del CORONAVIRUS;

Richiamata, altresì, l'Ordinanza del Presidente della Regione Puglia n. 214 del 28.04.2020 contenente disposizioni applicative sul territorio regionale pugliese in diverse materie in anticipo rispetto alle date di efficacia stabilite dal D.P.C.M. del 26.04.2020 e successive note di chiarimento;

Ritenuto di dover disciplinare con il presente atto con decorrenza 02 maggio - 17 maggio 2020:

- il riavvio delle attività economiche e nel contempo assicurare il rispetto delle misure di prevenzione contro il contagio da COVID-19;
- procrastinare il divieto di accesso a pinete, giardini e parchi e ogni altro luogo assimilabile;
- il divieto di svolgimento del commercio ambulante in forma itinerante in quanto attività commerciale non ricompresa nell'allegato 1 del D.P.C.M. 26 Aprile 2020;
- la riapertura del cimitero comunale;

Preso atto della propria ordinanza n. 35 del 15.04.2020 e delle note di chiarimento sopra richiamate;

Ritenuto necessario provvedere nel merito;

Visto l'art. 50, comma 4, del D.lgs. 267 del 18.08.2000;

Per tutto quanto richiamato, considerato e visto,

ORDINA

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ATTIVITÀ COMMERCIALI - Con decorrenza dal 4 maggio 2020 e fino al 17 maggio 2020

è disposta l'apertura al pubblico delle sottoelencate attività insistenti sul territorio comunale, con l'osservanza delle misure igienico-sanitarie previste nell'allegato 4 e nel rispetto delle Misure igienico-sanitarie per gli esercizi commerciali previsti nell'allegato 5 del citato D.P.C.M. 26 aprile 2020:

1. **agli esercizi commerciali ricompresi nell'allegato 1 del D.P.C.M. 26 Aprile 2020**, oltre le rivendite di tabacchi e le edicole, i distributori automatici H/24, le farmacie e parafarmacie, il rispetto dei seguenti orari:
 - **dal lunedì al sabato: dalle ore 07.00 alle ore 20.00 con facoltà di orario continuato;**
 - **domenica e festività infrasettimanali chiusura al pubblico, ad eccezione delle farmacie, parafarmacie di turno, tabacchi, edicole e attività di vendita di fiori e piante.**
2. **Ai Bar, Pasticcerie, Gelaterie, per il solo servizio di asporto**, l'apertura in tutti i giorni della settimana con l'osservanza dei seguenti orari: **dalle ore 05.00 alle ore 14.00 e dalle ore 16.00 alle ore 21.00;**
3. **Ai Ristoranti, Pizzerie, Paninoteche, Rosticcerie, Pub e similari**, l'apertura in tutti i giorni della settimana con l'osservanza dei seguenti orari: **dalle ore 11.00 alle ore 22.00 per il servizio di asporto e fino alle ore 24.00 per il servizio di consegna a domicilio.**
4. **Dalle ore 00,00 alle ore 05.00 i suddetti esercizi dovranno obbligatoriamente restare chiusi.**
5. I distributori automatici e bancomat, con le relative apparecchiature devono osservare l'obbligo di procedere alla costante sanificazione di tutte le postazioni ove sono ubicati e devono essere utilizzati con i guanti monouso;
6. Le operazioni di carico/scarico e di lavorazione del prodotto nella sede produttiva (Forni, Panificatori etc.) restano consentite anche nelle fasce orarie in cui l'attività è chiusa al pubblico;


Le attività con asporto da parte degli esercizi di ristorazione (bar, pub, ristoranti, gelateria, pasticceria, ecc...) sono effettuate previa ordinazione, preferibilmente, con strumenti digitali o telefonici e ritirando i prodotti ordinati su appuntamento e/o in maniera dilazionata nel tempo.

L'attività di ristorazione con consegna a domicilio è effettuata nel rispetto delle norme igienico sanitarie e la vendita a mezzo di ordinazione con strumenti digitali o telefonici con consegna a domicilio.

AVVISA

Come già previsto dalla Ordinanza del Ministro della Salute del 20 marzo 2020 "Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione della emergenza COVID-19" i **predetti esercizi di ristorazione** devono porre in essere, giornalmente, le seguenti misure di prevenzione:

- a) eseguire la sanificazione e disinfezione dei locali, da annotare nel registro HACCP tenuto secondo le norme della sicurezza del lavoro già vigenti, e da tenere a disposizione per i controlli ed esibizione a richiesta degli Organi di Vigilanza e Controllo;
- b) vendere i prodotti, oggetto della vendita per asporto, confezionati in contenitori monouso nel rispetto delle norme igieniche sanitarie di riferimento vigenti;
- c) osservare il divieto assoluto di somministrazione e consumo all'interno e nei pressi delle aree esterne di pertinenza dell'esercizio di ristorazione;
- d) osservare il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno mt 1,00 per gli avventori e dell'utilizzo dei dispositivi di protezione individuale (mascherine);
- e) osservare il divieto di utilizzo di tavolini e banchi interni ed esterni per il consumo;



- f) verificare che l'acquisto sia effettuato sempre individualmente ovvero accompagnati da un minore convivente, sempre nel rispetto dell'utilizzo delle mascherine;
- g) consentire nell'esercizio l'utilizzo delle mascherine di "comunità", cioè quelle in multistrato, monouso ovvero lavabili, o in stoffa, autoprodotte.

Visto l'Allegato 5 del D.P.C.M. del 10 aprile 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale", SI RAPPRESENTANO le **misure minime previste per gli esercizi commerciali autorizzati all'attività:**


1. Mantenimento in tutte le attività e le loro fasi del distanziamento interpersonale.
2. Garanzia di pulizia e igiene ambientale con frequenza almeno due volte giorno ed in funzione dell'orario di apertura.
3. Garanzia di adeguata aereazione naturale e ricambio d'aria.
4. Ampia disponibilità e accessibilità a sistemi per la disinfezione delle mani. In particolare, detti sistemi devono essere disponibili accanto a tastiere, schermi touch e sistemi di pagamento.
5. Utilizzo di mascherine nei luoghi o ambienti chiusi e comunque in tutte le possibili fasi lavorative laddove non sia possibile garantire il distanziamento interpersonale.
6. Uso dei guanti "usa e getta" nelle attività di acquisto, e particolarmente per l'acquisto di alimenti e bevande.
7. Accessi regolamentati e scaglionati secondo le seguenti modalità:
 - attraverso ampliamenti delle fasce orarie entro i limiti stabiliti dalla presente ordinanza;
 - per locali fino a quaranta metri quadrati può accedere una persona alla volta, oltre a un massimo di due operatori;
 - per locali di dimensioni superiori a quelle di cui alla lettera b), l'accesso è regolamentato in funzione degli spazi disponibili, differenziando, ove possibile, i percorsi di entrata e di uscita.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CIMITERO COMUNALE - con decorrenza 04 maggio 2020 e fino al 17 maggio 2020

- La **riapertura del cimitero comunale**, nei modi, termini e forme di cui alla propria Ordinanza n.40 del 27 aprile 2020 anche nelle giornate di domenica e il giovedì pomeriggio dalle ore **16.00 alle ore 18.00**. L'accesso è consentito soltanto alle persone munite di mascherina e di guanti, dovrà inoltre essere rispettato il divieto di assembramento, sia all'esterno che all'interno delle aree cimiteriali e dovrà essere assicurato il distanziamento interpersonale di almeno 1 metro;

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ACCESSO AGLI ARENILI E PESCA - con decorrenza 04 maggio 2020 e fino al 17 maggio 2020

- Fermo restando quanto stabilito con precedente ordinanza sindacale n.24 del 14 marzo 2020, successivamente prorogata dall'ordinanza n.33 del 4 aprile 2020, **è consentito lo spostamento all'interno del territorio comunale per lo svolgimento in forma amatoriale di attività di pesca nel mare**, esclusivamente nel rispetto di quanto stabilito dal DPCM e di tutte le norme di sicurezza di contenimento del contagio COVID, è consentito soltanto mediante imbarcazioni con a bordo non più di 2 persone, delle quali almeno una abilitata.



- l'esercizio dell'attività di pesca da terra è consentito nel rispetto delle norme di cui al D.P.C.M. 26 APRILE 2020 e delle disposizioni regionali di riferimento.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CANTIERI EDILI E MOBILI PRIVATI - con decorrenza 04 maggio 2020 e fino al 17 maggio 2020

- la limitazione del numero massimo in tre unità degli operai dei cantieri edili e mobili. Tutti gli operai dovranno indossare obbligatoriamente le mascherine adottando tutte le misure necessarie al fine di dare attuazione alle misure di contenimento.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SECONDE CASE - con decorrenza 04 maggio 2020 e fino al 17 maggio 2020

Resta consentito quanto stabilito dall'Art.6 della Ordinanza n°214 della Regione Puglia ovvero si dispone che *"Con efficacia dal 4 maggio e sino al 17 maggio 2020, è consentito lo spostamento individuale all'interno del territorio regionale per raggiungere le abitazioni diverse da quella principale, comprese le seconde case per vacanza, per lo svolgimento delle attività di manutenzione e riparazione necessarie per la tutela delle condizioni di sicurezza e conservazione dei beni"* ma alle seguenti condizioni:

1. la manutenzione e riparazione potranno essere eseguite esclusivamente in modalità individuale tranne che, in caso di necessità, non sia necessario l'intervento specializzato esterno comprovato da un documento giustificativo (ricevuta fiscale o fattura della avvenuta prestazione) che dovrà essere custodita ed esibita a richiesta degli organi di vigilanza e controllo;
2. le pulizie potranno essere svolte solo individualmente dal proprietario o da uno dei componenti del nucleo familiare o da ditta specializzata;
3. è fatto assoluto divieto di pernottare o soggiornare nelle seconde case.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI GIOCHI E SCOMMESSE – con decorrenza 4 maggio 2020 e fino al 17 maggio 2020

- La sospensione di ogni e qualsivoglia tipologia di gioco lecito, che comporti lo stazionamento e la permanenza di frequentatori all'interno delle tabaccherie ovvero altri locali autorizzati ad essere aperti (es. apparecchi meccanici e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da intrattenimento, slot machine, new slot, videolottery, nonché i giochi che prevedono puntate connesse alla visione dell'evento, anche in forma virtuale) e, per l'effetto, lo spegnimento di schermi televisivi e monitor al fine di evitare lo stazionamento e la permanenza dei predetti frequentatori all'interno degli esercizi ovvero in prossimità degli stessi anche sulla pubblica via;

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI FUNZIONAMENTO DEL CENTRO COMUNALE DI RACCOLTA – con decorrenza 4 maggio 2020 e fino al 17 maggio 2020.

Si riattiva il funzionamento del Centro Comunale di Raccolta, ubicato sulla S.P. n.118 (direttrice Lizzano-Sava), rispettando gli orari e le tipologie di conferimento dei rifiuti di cui al Regolamento comunale approvato con D.G.C. n.57 del 03/05/2017, secondo le disposizioni di prevenzione (uso mascherine, guanti e misure di distanziamento sociale).



AVVISA

Su tutto il territorio comunale è fatto l'obbligo dell'utilizzo di mascherine in multistrato, monouso ovvero lavabili, o in stoffa, autoprodotte, in spazi chiusi, pubblici e privati aperti al pubblico, oltre che nei mezzi di trasporto pubblico locale; in spazi aperti, pubblici o aperti al pubblico quando si è in presenza di più persone, fermo restando l'obbligo di mantenere sempre la distanza sociale. Le disposizioni sopracitate non si applicano ai bambini di età inferiore ai 6 anni, alle persone disabili certificate ed alle persone che non tollerino l'utilizzo delle mascherine a causa di particolari condizioni psicofisiche attestate da certificazione rilasciata da pediatri e medici di medicina generale. Si precisa che le mascherine dovranno essere obbligatoriamente indossate in modo corretto, coprendo naso e bocca.

Resta consentito quanto stabilito dall'Art.7 della Ordinanza n°214 della Regione Puglia "Fermo restando quanto stabilito dal D.P.C.M. del 26 aprile 2020 secondo cui "è fatto divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, in una regione diversa rispetto a quella in cui attualmente si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute", con efficacia dal 4 maggio e sino al 17 maggio 2020, a tutti i soggetti provenienti dalle altre regioni d'Italia che, al di fuori delle citate ipotesi previste dal D.P.C.M. vigente, fanno ingresso in Puglia per rientrare nel proprio domicilio, abitazione o residenza, al fine di soggiornarvi continuativamente, è fatto obbligo:

- di comunicare tale circostanza al proprio medico di medicina generale ovvero al pediatra di libera scelta o all'operatore di sanità pubblica del servizio di sanità pubblica territorialmente competente;
- di osservare la permanenza domiciliare con isolamento fiduciario, mantenendo lo stato di isolamento per 14 giorni con divieto di contatti sociali;
- di osservare il divieto di spostamenti e viaggi; -
- di rimanere raggiungibile per ogni eventuale attività di sorveglianza; www.regione.puglia.it Pagina 8
- in caso di comparsa di sintomi, di avvertire immediatamente il medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta o l'operatore di sanità pubblica territorialmente competente per ogni conseguente determinazione.
- È esclusa ogni applicabilità della misura al transito e trasporto merci ed a tutta la filiera produttiva da e per la Puglia.


AVVERTE

Che salvo che il fatto costituisca più grave reato, il mancato rispetto degli obblighi di cui alla presente ordinanza è punito ai sensi dell'art. 650 del Codice Penale.

DISPONE

Che una copia della presente disposizione sia pubblicata sul sito istituzionale del Comune di Lizzano e che la presente ordinanza venga comunicata:

- Al Corpo di Polizia Locale del Comune di Lizzano
- Alla Stazione dei Carabinieri di Lizzano alle quali demanda la vigilanza sull'esecuzione del presente provvedimento e gli atti consequenziali;
- All'ASL – Dipartimento di Prevenzione di Taranto – U.O.S. Igiene degli ambienti di medicina e di comunità;
- All'UTG - Prefettura di Taranto.



IL SINDACO
D.ssa Antonietta D'OMIA